

TITOLO I

NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il Comune di Gioia Del Colle con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti del Titolo X Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 e della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- valorizzare il Centro Storico, promuovendo le attività in questo compatibili;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

2. Le presenti norme ed il "Documento Tecnico" inerente i "Provvedimenti comunali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24" costituiscono il "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche" di cui all'art. 13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18.

3. Il piano ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- b) per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";

- c) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- d) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per posteggio fuori mercato, (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) per mercato in sede propria, il mercato che ha una suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
- i) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- j) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- k) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- l) per banco mobile (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
- m) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo;
- n) per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;
- o) per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
- p) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- q) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- r) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
- s) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo;
- t) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo;
- u) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- v) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- w) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- x) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- y) per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- z) per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

Art. 3

(Forme di vendita)

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
 - in forma itinerante.
3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Art. 4

(Obblighi dell'operatore commerciale)

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

3. L'operatore commerciale:

a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;

b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;

c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

4. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare il solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o della fiera;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

5. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

6. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

7. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
9. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Art. 5

(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo "A")

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

Art. 6

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A")

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invia all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine

massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- ai produttori agricoli;
- ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
- ai posteggi isolati o fuori mercato.

Art. 7

(Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B")

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche residenti nel Comune o, in caso di società di persone, con sede legale nel Comune. Non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo B allo stesso soggetto.

2. L'autorizzazione di tipo B non ha limitazioni territoriali ed abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Art. 8

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo “B”)

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo;
 - il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.
3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
4. In assenza di determinazioni della Giunta Regionale previste dal comma 3 dell'art. 10 della legge regionale, l'autorizzazione di tipo B deve essere sempre concessa.

Art. 9

(Reintestazione dell'autorizzazione o subingresso)

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.
2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

5. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

6. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

7. Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai comuni precedenti 3, 4 e 5.

Art. 10

(Cambio di residenza)

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Art. 11

(Posteggi fuori mercato)

1. I posteggi fuori mercato permanenti per la vendita nei giorni di sabato, domenica e ed altri festivi di frutta secca nel territorio comunale sono così collocati:

- in via Giovanni XXIII angolo R. Canudo;
- in piazza Umberto I ang. S. Felice;
- in corso Garibaldi ang. B. Paoli;
- in corso Garibaldi ang. M. Petrerà;
- in piazza XX Settembre angolo via Gioberti.

2. Quattro posteggi fuori mercato temporanei sono collocati in occasione della commemorazione dei defunti per la vendita di fiori e ceri in via D'Annunzio.

3. Con provvedimento del dirigente del settore, qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere diversamente collocati nelle vicinanze del sito sopra definito.

4. Non costituisce variazione al presente regolamento l'individuazione di ulteriori posteggi fuori mercato permanenti o temporanei riguardanti esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori, ceri e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bassa bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) pomodori;
- h) angurie e meloni;
- i) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività;
- j) funghi, asparagi, fichi d'india ed altri prodotti a crescita spontanea effettuata da raccoglitori abituali;
- k) altri prodotti.

5. I posteggi fuori mercato di cui al precedente comma 4 possono essere individuati in tutto il territorio comunale, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori. L'Ufficio Commercio, di concerto con la Polizia Municipale, tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, provvederà a collocare e dimensionare tali posteggi nelle località definite.

6. I posteggi fuori mercato temporanei possono essere concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, ai produttori agricoli ed ai raccoglitori abituali per i prodotti di cui alla lettera j) del precedente comma 4, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Le concessioni sono rilasciate sulla base dell'ordine cronologico delle domande.

7. La concessione decennale dei posteggi fuori mercato permanenti ed il rilascio della relativa autorizzazione avviene tramite avviso pubblico comunale sulla base del seguente ordine di priorità:

- maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
- soggetti portatori di handicap;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

- ordine cronologico di presentazione della domanda.

8. Fatta salva una diversa disposizione Sindacale, la vendita nei posteggi fuori mercato può essere effettuata negli stessi orari per il commercio in sede fissa, nei giorni feriali, e dalle ore 8 alle ore 14 nelle domeniche e giorni festivi.

9. La vendita di funghi freschi spontanei è consentita a coloro che siano in possesso della autorizzazione prevista dall'art. 2 del D.P.R. 376/95, previa certificazione di avvenuto controllo da parte della competente autorità sanitaria.

Art. 12

(Commercio itinerante)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti vie e piazze:

- via G. Pastore	- via Di Vittorio	- via S. Rosa
- via Manin Settembre	- via Monte Sannace	- piazza XX
- via Gioberti	- via Fontanelle	- via Del Re
- via Mazzini	- via Cairoli	- via Canudo
- via Taranto Mergellina	- via Giovanni XXIII	- via
- via R. Elena	- via C. Soria	- via Flora
- via Carducci Plebiscito	- via Celiberti	- piazza
- piazza Umberto I	- via Buonarroti	- via Da Vinci
- piazza Kennedy D'Andrano	- via Roma	- piazza

- via Marte	- via U. Bassi	- via Orsini
- via Mergellina	- via Cadorna	- via Prati
- piazza Della Chiesa Minzoni	- via Gottardo	- via Don
- via Garibaldi Martiri	- corso Vittorio Emanuele	- piazza dei
- via Le Torri	- via Principe Amedeo	- via P. Losito
- via Mastandrea	- via B. Paoli	- via Cavour
- piazza Battisti Mercadante	- via Dante	- via
- via Masaniello	- via Stella Polare	- via Marzabotto
- via S. Felice D'Annunzio	- via Le Strette	- via
- via Ariosto	- via Marconi	- via Verdi
- via Sannazzaro	- via Le Sabine	- via Gianrizzi
- via G. Bruno Cappellini	- via Diana	- via

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi, dell'ospedale civile, delle scuole di ogni ordine e grado e del Palazzo Municipale.

5. Fatta salva una diversa disposizione Sindacale, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa.

Art. 13

(I mercati e le fiere)

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi.

2. Nel territorio del Comune i mercati si svolgono nelle seguenti località:

a) mercati giornalieri:

- nel mercato coperto di via Regina Elena per la vendita di frutta e verdura, alimentari e generi complementari, disciplinato nel successivo Titolo II;

b) mercati settimanali:

- il martedì per la vendita di prodotti di abbigliamento e merci varie, con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 14, con 212 posteggi, attualmente svolto in più strade e piazza del centro città, disciplinato nel successivo Titolo III.

3. Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

- nel pomeriggio e sera della vigilia della Epifania in Piazza dei Martiri, piazza Margherita di Savoia e corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza dei Martiri e piazza Margherita di Savoia, con 30 posteggi per la vendita prevalente di giocattoli, articoli da regalo e dolci in confezione;

- l'ultima domenica del carnevale in Piazza dei Martiri, piazza Margherita di Savoia e corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza dei Martiri e piazza Margherita di Savoia, con 30 posteggi per la vendita prevalente di giocattoli, articoli da regalo, dolci in confezione ed articoli inerenti la ricorrenza;

- l'ultimo martedì del carnevale in Piazza dei Martiri, piazza Margherita di Savoia e corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza dei Martiri e piazza Margherita di Savoia, con 30 posteggi per la vendita prevalente di giocattoli, articoli da regalo, dolci in confezione ed articoli inerenti la ricorrenza;

- in concomitanza della festa della "Passata del Monte" il località Monterotondo con 10 posteggi per la vendita prevalente di giocattoli e frutta secca;

- in concomitanza della festa di San Giuseppe Lavoratore, il 1 maggio in località Montursi, con 10 posteggi per la vendita prevalente di giocattoli e frutta secca;

- in concomitanza della festa della madonna della Croce, il 3 maggio, con 10 posteggi per la vendita prevalente di giocattoli e frutta secca;

- Fiera di San Filippo Neri, il 23 maggio, con 212 posteggi per la vendita di prodotti per animali, per l'agricoltura e merci varie ubicati nello stesso sito del mercato settimanale, disciplinata nel successivo Titolo IV;

- in concomitanza della festa patronale di San Filippo Neri il 25, 26 e 27 maggio con i seguenti posteggi:

- via Carducci sita del Luna Park);	31 posteggi (nei pressi e lungo il percorso di accesso al
--	---

- piazza Umberto I	12 posteggi;
--------------------	--------------

- piazza C. Battisti	1 posteggio;
----------------------	--------------

- piazza Plebiscito	8 posteggi;
---------------------	-------------

- via Garibaldi	8 posteggi;
-----------------	-------------

- in concomitanza della festa compatronale di San Rocco il 15 e 16 agosto in via Cavour, piazza Plebiscito e piazza Umberto I con 18 posteggi per la vendita prevalente di frutta secca, alimenti e bevande e giocattoli;
- Fiera di Santa Sofia il 7 settembre presso il Campo Boario con 50 posteggi.
- le domeniche del mese di dicembre in Piazza dei Martiri, piazza Margherita di Savoia e corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Piazza dei Martiri e piazza Margherita di Savoia, con 30 posteggi per la vendita di merci varie.

4. La dimensione dei posteggi su pubbliche strade o piazze è di norma di m. 6 per m. 3; possono essere concessi, se richiesti dagli operatori, posteggi di dimensioni minori o maggiori, se possibile, ai titolari che esercitano con automarket. Tra i posteggi deve esserci una distanza di almeno cm. 50. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

5. Gli orari di vendita nei mercati e nelle fiere, qualora non determinati nei regolamenti, sono stabiliti con provvedimento Sindacale. Lo stesso provvedimento può anche disporre diversamente nel caso in cui gli orari siano già indicati nei regolamenti.

6. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a temperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 14

(Fiere promozionali)

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico o altre aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

3. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali, anche se non specificatamente previste nel presente regolamento, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori. E' comunque obbligatorio provvedere all'aggiornamento del regolamento alla prima scadenza utile.

4. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. E' ammesso l'affidamento della gestione dell'intera manifestazione alla azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, in conformità all'articolo 12, comma 7, della Legge Regionale.

6. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

7. Il bando di cui al precedente comma 6, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.

8. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 15

(mercatino dell'antiquariato e del modernariato)

1. Con l'approvazione del presente regolamento è formalmente istituito "Il mercatino dell'antiquariato e del modernariato" già tenuto, in via sperimentale, la seconda domenica di ogni mese nelle seguenti strade del Centro Storico:

- corso Vittorio Emanuele, da via Garibaldi a via Bernal;
- piazza dei Martiri;
- via Bernal;
- via Le Torri;
- via Principe Amedeo.

2. Il mercatino dell'antiquariato e del modernariato è inserito tra le iniziative previste nell'art. 7 del Piano di promozione e sviluppo delle attività commerciali nel centro storico.

3. Al mercatino dell'antiquariato e del modernariato, partecipano operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, soggetti iscritti nel registro delle imprese ed operatori non professionali (hobbysti) per la vendita esclusiva di prodotti di antiquariato e modernariato.

4. In considerazione della particolarità delle merceleogie consentite nel mercatino dell'antiquariato e del modernariato, oltre che del particolare ambiente in cui viene svolto, non viene predeterminata la superficie del posteggio, che sarà di volta in volta concordata con i richiedenti, per un periodo non superiore all'anno. Saranno concessi posteggi sino a totale occupazione dell'area di cui al precedente comma 1.
5. La concessione di posteggio per gli operatori non professionali (hobbysti) ha validità per la singola manifestazione.
6. La gestione del mercatino dell'antiquariato e modernariato può essere affidata tutta o in parte ai soggetti di cui al comma 5 del precedente art 14.
7. Al mercatino dell'antiquariato e modernariato, si applica, in quanto compatibile la disciplina dei mercati.
8. L'orario di vendita nel mercatino dell'antiquariato e modernariato è stabilito con provvedimento Sindacale.
9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e modernariato con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 16

(Concessione del posteggio e canone relativo alla occupazione di suolo pubblico)

1. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 15 per il mercatino dell'antiquariato e modernariato, la concessione del posteggio nei mercati e fuori mercato permanente ha validità di dieci anni. Essa non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel "Piano di promozione e sviluppo delle attività commerciali nel centro storico", le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 17

(Produttori agricoli)

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.
2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:
 - maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
 - vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
 - anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

4. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Art. 18

(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nel Comune.

4. E' concessa la facoltà all'operatore ricompreso nella graduatoria degli assegnatari del posteggio nell'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.

5. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

6. Qualora i posteggi delle fiere sono divisi per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

7. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

8. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile.

9. Sulla base della graduatoria il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4.

10. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

Art. 19

(Assegnazione temporanea di posteggi)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - soggetti portatori di handicap.

Art. 20

(Registrazione e computo delle presenze)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.
3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui ai commi 1 e 4 del precedente art. 18, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

Art. 21

(Miglorie e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti dei mercati)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.
3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.
4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.
5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

Art. 22

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o e del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000:

a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;

b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;

c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;

d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;

e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo, le violazioni delle presenti norme e dei regolamenti dei mercati e fiere, di cui ai successivi Titoli, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi il milione di lire. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Art. 23

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione viene revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo.
- b) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO II

REGOLAMENTO DEL MERCATO COPERTO

Art. 24

(Definizione di mercato coperto)

1. Il Mercato Coperto di via Regina Elena è un bene immobile appartenente al demanio pubblico del Comune in cui sono collocati posteggi attrezzati a "posto fisso" che vengono dati in concessione decennale ad operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all'occupazione permanente del suolo pubblico per esercitarvi la vendita al minuto dei prodotti del settore alimentare, beni complementari e la somministrazione di alimenti e bevande.

2. I posteggi vengono identificati seconda la planimetria e tavola allegata, nella quale è indicata la categoria merceologica per la quale attualmente è esercitata la vendita. La concessione del posteggio dà diritto altresì alla utilizzazione dei servizi e spazi comuni.

Art. 25

(Assegnazione dei posteggi)

1. Le concessioni dei posteggi presso il Mercato Coperto agli operatori commerciali sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui ai precedenti art. 5 e 6.

2. Le concessioni dei posteggi presso il Mercato Coperto ai produttori agricoli sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui al precedente art. 16.

Art. 26

(Gestione del Mercato Coperto)

1. Le strutture mobili ed immobili di proprietà comunale sono installate e mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari nei commi successivi e salvo intese fra Comune ed operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese il posteggio per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione e risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti; tali attrezzature e l'arredo restano di proprietà del concessionario.

3. Sono parimenti a carico dei concessionari le spese per la piccola manutenzione e per la manutenzione ordinaria relativa al posteggio assegnato.

4. Cessata la concessione del posteggio questo dovrà essere ripristinato nel suo assetto originario a cura dell'ultimo concessionario, nei termini temporali assegnati dal Comune, salvo che il subentrante non rilevi le strutture esistenti.

5. I servizi relativi al funzionamento del mercato sono erogati dal Comune, che può gestirli in forma diretta o tramite società pubblica.

6. Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperativa di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.

7. Nel caso di cui al precedente comma 6, resta ferma l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze e la definizione delle graduatorie.

Art. 27

(Obblighi del concessionario del posteggio)

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il Mercato Coperto è fatto obbligo di:

- occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti e non esporre la merce oltre cm. 50 dal box;
- non accendere fuochi all'interno del Mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del Mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
- di indossare un camice pulito di colore grigio per gli ortofrutticoli e bianco per gli alimentari, detto camice deve essere lungo fino al ginocchio e deve essere indossato anche da chi collabora nella vendita e manipolazione dei prodotti;
- conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alle strutture del Mercato. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. I concessionari sono tenuti a stipulare idonea polizza di assicurazione per le responsabilità civili.

Art. 28

(Responsabilità)

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.

2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone verificatesi all'interno dell'area mercatale.

3. Gli operatori ed i frequentatori sono responsabili per danni causati alla struttura.

Art. 29

(Orari)

1. I giorni di apertura del Mercato Coperto, così come gli orari di entrata e di uscita dei concessionari dei posteggi e gli orari di vendita verranno determinati con provvedimento del Sindaco.

Art. 30

(Divieto di accesso agli automezzi)

1. Fatta eccezione per i carrelli a mano utilizzati per il trasporto, il carico e lo scarico delle merci, non è consentita l'entrata di altri mezzi e automezzi nel Mercato Coperto.

Art. 31

(Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio)

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato Coperto dovranno provvedere al pagamento della Tosap e del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune.

2. Il canone di concessione è comprensivo di assicurazione dell'immobile e della spesa per i consumi collettivi dell'energia elettrica e di acqua potabile, della pulizia delle parti comuni nonché delle eventuali spese che si rendessero necessarie per la piccola manutenzione e la manutenzione ordinaria sulle parti comuni, per i quali il concessionario verserà il canone mensile stabilito in £. 114.000 e £. 100.000 quale spesa fissa mensile, salvo conguaglio a fine anno da redigere a cura del comune.

3. La spesa fissa mensile potrà essere aggiornata ogni anno, sulla base del costo effettivo sostenuti nell'anno precedente.

4. Il canone e la Tosap devono essere versati trimestralmente in via anticipata. L'eventuale conguaglio deve essere versato entro un mese dal relativo avviso.

Art. 32

(Revoca della concessione del posteggio)

1. La concessione del posteggio presso il Mercato Coperto è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;

- perdita della qualifica di produttore agricolo;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca.
- per rinuncia alla concessione del posteggio.

2. La concessione del posteggio presso il Mercato Coperto potrà essere revocata, previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- ritardato pagamento degli oneri finanziari posti a carico del concessionario come stabilito nel precedente art. 31;
- mancato adeguamento delle strutture insistenti sul posteggio alle prescrizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti;
- per inadempienze nel pagamento dei canoni individuali (luce, acqua, fogna, telefono, ecc..) relativi al posteggio.

3. I produttori agricoli che si assentano dal mercato per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche conservano comunque il diritto al posteggio.

Art. 33

(Obblighi del concessionario revocato)

1. In caso di revoca, il concessionario è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune, a lasciare libero il posteggio.
2. Scaduto il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, sarà disposta la loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario revocato o decaduto.

Art. 34

(Tenuta e consultazione del ruolino di mercato)

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

Art. 35

(Registrazione delle presenze)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio.

Art. 36

(Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Art. 37

(Norma transitoria)

1. Non costituisce variazione al presente regolamento lo spostamento, concordato tra le parti, in altro posteggio degli operatori concessionari alla data di approvazione del presente regolamento, a seguito di ristrutturazione del mercato. Agli stessi è data facoltà, al fine di aumentare la superficie disponibile per l'attività di richiedere l'accorpamento dei posteggi liberi e non messi a bando.

2. La facoltà concessa agli operatori di cui al precedente comma 1, può essere fatta valere per un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, decorso il quale, il Comune procederà alla assegnazione dei posteggi liberi.

3. Nel caso di accorpamento di due posteggi, all'operatore sono attribuiti oneri pari al doppio di quanto al stabilito precedente art. 31.

4. Possono essere consentite variazioni nelle merceologie attualmente in uso, sempre nell'ambito delle categorie merceologiche alimentari e beni complementari. Dovrà essere comunque garantita la presenza di un produttore agricolo, di una attività per la somministrazione di alimenti e bevande, di almeno due attività per la vendita di prodotti ittici e di almeno due attività per la vendita di carni.

TITOLO III

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 38

(Localizzazione e configurazione)

1. Nel territorio del Comune di Gioia del Colle il mercato settimanale per la vendita di generi vari si svolge il martedì attualmente nelle seguenti strade e piazze:

- | | |
|-------------------|-------------|
| - via Fiera | 3 posteggi; |
| - via Sentinella | 2 posteggi; |
| - via Calandrella | 2 posteggi; |

- via P. Soria	2 posteggi;
- via Diaz	28 posteggi;
- via laterali a piazza Pinto, 21-22-23-24	3 posteggi;
- piazza Pinto lato est	22 posteggi;
- via Cadorna	1 posteggio;
- via Gottardo	23 posteggi;
- piazza Pinto lato ovest	40 posteggi dx e sx;
- vie laterali piazza Pinto, 1-2	4 posteggi;
- via Giunone	25 posteggi;
- via F. Rosselli	11 posteggi dx e sx;
- via Grandi	6 posteggi;
- via Flora	20 posteggi;
- via F. Ardeatine	7 posteggi;
- via Don Minzoni	6 posteggi;
- via C. Poerio	7 posteggi;

per complessivi 212 posteggi.

2. La dimensione dei posteggi è di norma di m. 6 per m. 3, possono essere concessi, se richiesti dagli operatori, posteggi di dimensioni minori o maggiori, se possibile, ai titolari che esercitano con automarket. Tra i posteggi deve esserci una distanza di almeno cm. 50.

3. Nel caso in cui la data del mercato cada in un giorno festivo, il mercato è anticipato al venerdì.

Art. 39

(Orario del mercato)

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina alle ore 14.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

Art. 40

(Sistemazione delle attrezzature di vendita)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

Art. 41

(Circolazione e sosta degli automezzi)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 42

(Tenuta e consultazione del ruolino di mercato)

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

Art. 43

(Registrazione delle presenze)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

Art. 44

(Assegnazione dei posteggi)

1. Le concessioni dei posteggi presso il mercato settimanale agli operatori commerciali sono rilasciate, in base alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Art. 45

(Assegnazione temporanea di posteggi)

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:
 - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

Art. 46

(Migliorie e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti)

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.
3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art. 6.

5. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

Art. 47

(Concessione del posteggio e canone relativo alla occupazione di suolo pubblico)

1. La concessione del posteggio agli operatori commerciali nel mercato settimanale ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 48

(Revoca della concessione del posteggio)

1. La concessione del posteggio presso il mercato settimanale è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca;
- per rinuncia alla concessione del posteggio.

Art. 49

(Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Art. 50

(Modalità di vendita)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare il solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

Art. 51

(Subingresso)

1. Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

TITOLO IV

REGOLAMENTO DELLA FIERA DI SAN FILIPPO NERI

Art. 52

(Localizzazione e configurazione)

1. Nel territorio del Comune di Gioia del Colle la Fiera di San Filippo Neri per la vendita di prodotti per animali, per l'agricoltura e merci varie, si svolge la domenica precedente il giorno 25 maggio, nello stesso sito del mercato settimanale, attualmente nelle seguenti strade e piazze:

- | | |
|------------------|-------------|
| - via Fiera | 3 posteggi; |
| - via Sentinella | 2 posteggi; |

- via Calandrella	2 posteggi;
- via P. Soria	2 posteggi;
- via Diaz	28 posteggi;
- via laterali a piazza Pinto, 21-22-23-24	3 posteggi;
- piazza Pinto lato est	22 posteggi;
- via Cadorna	1 posteggio;
- via Gottardo	23 posteggi;
- piazza Pinto lato ovest	40 posteggi dx e sx;
- vie laterali piazza Pinto, 1-2	4 posteggi;
- via Giunone	25 posteggi;
- via F. Rosselli	11 posteggi dx e sx;
- via Grandi	6 posteggi;
- via Flora	20 posteggi;
- via F. Ardeatine	7 posteggi;
- via Don Minzoni	6 posteggi;
- via C. Poerio	7 posteggi;
per complessivi	212 posteggi.

2. La dimensione dei posteggi è di norma di m. 6 per m. 3, possono essere concessi, se richiesti dagli operatori, posteggi di dimensioni minori o maggiori, se possibile, ai titolari che esercitano con automarket. Tra i posteggi deve esserci una distanza di almeno cm. 50.

3. In occasione della manifestazione possono essere rilasciate concessioni per posteggi per la vendita di animali vivi nel parcheggio esterno del mercato coperto.

Art. 53

(Orario della fiera)

1. L'orario della fiera è stabilito con provvedimento del Sindaco.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

Art. 54

(Sistemazione delle attrezzature di vendita)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
6. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

Art. 55

(Circolazione e sosta degli automezzi)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, qualora su strade pubbliche, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 56

(Registrazione delle presenze)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.
2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

Art. 57

(Assegnazione dei posteggi)

1. Coloro che intendono partecipare alla fiera devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi

dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale.

2. Alla fiera possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale ed i produttori agricoli.

3. E' concessa la facoltà all'operatore ricompreso nella graduatoria degli assegnatari del posteggio nell'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.

4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

5. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

6. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile.

7. Sulla base della graduatoria il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 3.

8. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 3, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

Art. 58

(Assegnazione temporanea di posteggi)

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più essere ammessi alla fiera e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

4. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap.

Art. 59

(Concessione del posteggio e canone relativo alla occupazione di suolo pubblico)

1. La concessione del posteggio nella fiera ha validità solo per il giorno di svolgimento della stessa.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 60

(Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Art. 61

(Modalità di vendita)

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare il solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nella fiera;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 62

(Aree private)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.
2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.
3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

Art. 63

(gestione dei servizi)

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.
2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Art. 64

(Norme igienico - sanitarie per la vendita dei generi alimentari)

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Entro i termini previsti dall'art. 11 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, in G. U. 8 marzo 2000, n. 56, le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dall'ordinanza del Ministero della Sanità in materia.
3. Per i fini di cui al Capo IV, Titolo IV del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità pubblica, la richiesta di posteggio per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande deve essere corredata da copia dell'autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato e copia della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 155/97.

Art. 65

(Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Art. 66

(Norma transitoria)

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico e nei limiti del 5% del totale dei posteggi, a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
2. Il Comune è impegnato all'individuazione di un "Campo Fiera" da attrezzare appositamente, per ivi localizzare tutte le manifestazioni ed iniziative inerenti il commercio su aree pubbliche con forte impatto ambientale.
2. Nelle more che venga realizzata l'area di cui al precedente comma 2, il sito del mercato settimanale resta quello individuato con deliberazione C. C. del 12/3/96, n. 29.

Art. 67

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.